

AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI EX ART. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il Sottoscritto _____ ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara di possedere i seguenti titoli valutabili ai fini del Concorso per Istruttore Direttivo Contabile:		
TITOLI DI STUDIO PUNTEGGIO 60/100		
TITOLO DI ACCESSO – Laurea Magistrale in	VOTO DI LAUREA	PUNTEGGIO
ULTERIORE LAUREA Magistrale	VOTO DI LAUREA	PUNTEGGIO
LAUREA TRIENNALE in Scienze Politiche o Economia e Commercio equipollenti	VOTO DI LAUREA	PUNTEGGIO
LAUREA (DL) in Giurisprudenza	VOTO DI LAUREA	PUNTEGGIO
	TOTALE	
TITOLI PROFESSIONALI PUNTEGGIO 20/100		
TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE O DI PERFEZIONAMENTO		PUNTEGGIO
	TOTALE	
ABILITAZIONI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE		PUNTEGGIO
	TOTALE	
CORSI, CON ATTESTAZIONE DI SUPERAMENTO DI ESAMI FINALI ORGANIZZATI DA ENTI DELLO STATO, O DELLA REGIONE		PUNTEGGIO
	TOTALE	
PUBBLICAZIONI A STAMPA REGOLARMENTE REGISTRATE		PUNTEGGIO (MAX 2)
	TOTALE	
PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI O PERIODICI REGOLARMENTE REGISTRATI		PUNTEGGIO (MAX 1)

RIFERIMENTI PER LA COMPILAZIONE

1. Titolo di studio

Il punteggio spettante al titolo di studio (60 punti su base 100): è così attribuito:
punti 48 al titolo di studio richiesto;

punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca;

Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea), 48 punti è così attribuito:

0,90 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110;

0,70 per ogni punto di voto superiore a 100/110;

1,40 per la lode.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2° titolo di studio (12 punti), tenendo presente il rapporto di 1 a 4.

Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi vanno prima tradotti nei corrispondenti rapporti di 110/110 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze.

2. Titoli professionali

I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di 20 punti.

Essi sono:

a) titoli di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4;

b) abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso: punti 2 ciascuna fino al massimo di punti 4.

Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del titolo di studio;

c) corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi 3: punti 0,10 per ciascun mese fino al massimo di punti 2;

d) pubblicazioni a stampa regolarmente registrate: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2; pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati: punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1; pubblicazioni su periodici a carattere scientifico: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.

Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all'attività dell'ente;

e) idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami:

-relativi a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre: punti 1,50 fino ad un massimo di punti 3; relativi a posti richiedenti titolo di studio superiore: punti 1 fino ad un massimo di punti 2.

Se il titolo di studio equipollente è il diploma di laurea, a ciascuna idoneità conseguita sono attribuiti punti 1 fino ad un massimo di punti 5.

3. Titoli di servizio

Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici, ammonta a massimo 20 punti così distribuiti:

a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore: punti 0,10 per ciascuno mese fino ad un massimo di punti 5;

b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore: punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 15.

I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili.

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre.

A parità di punteggio finale è preferito, ai fini della assunzione, il concorrente che abbia maggiore carico familiare, valutato secondo i criteri del D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392. In caso di ulteriore parità è preferito il concorrente di età maggiore.